



REGOLAMENTO

**PER L'ESERCIZIO DELLE COMPETENZE IN MATERIA
DI SCARICHI DI ACQUE REFLUE URBANE E/O
INDUSTRIALI IN PUBBLICA FOGNATURA DEI
COMUNI DELL'AMBITO N. 4 "ALTO VALDARNO"**

(LEGGE REG. N.64/2001 E REGOLAMENTO REG. N.28/R DEL 23/05/2003)

Indice

Capitolo 1 - Norme Generali e Definizioni.....	3
Art. 1 Ambito ed efficacia del Regolamento.....	3
Art. 2 Oggetto del Regolamento.....	3
Art. 3 Finalità del Regolamento.....	3
Art. 4 Definizioni.....	4
Capitolo 2 - Ammissibilità, controllo e monitoraggio degli scarichi.....	7
Capo I - Criteri di ammissibilità degli scarichi.....	7
Art. 5 Criteri di ammissibilità delle acque reflue urbane ed industriali in pubblica fognatura.....	7
Art. 6 Scarichi di sostanze pericolose.....	7
Art. 7 Acque reflue industriali assimilate alle acque reflue domestiche.....	9
Art. 8 Istanza di assimilazione ad acque reflue domestiche.....	9
Art. 9 Procedura per istanza di assimilazione ad acque reflue domestiche.....	10
Capo II - Controllo degli scarichi.....	11
Art. 10 Programmi di controllo.....	11
Art. 11 Criteri generali per l'effettuazione del controllo.....	11
Art. 12 Controllo degli scarichi di sostanze pericolose.....	12
Art. 13 Misura delle portate prelevate e di quelle scaricate.....	12
Capitolo 3 - Il regime delle Autorizzazioni.....	13
Art. 14 Aspetti generali.....	13
Art. 15 Competenze dell'Autorità di Ambito.....	14
Art. 16 Tipologia e modalità di richiesta.....	14
Art. 17 Procedura per l'istruttoria ed il rilascio delle autorizzazioni.....	16
Art. 18 Procedura per l'istruttoria ed il rilascio delle autorizzazioni per scarichi di sostanze pericolose... 17	17
Art. 19 Richiesta deroghe per rilascio autorizzazioni allo scarico.....	19
Art. 20 Procedura per l'istruttoria ed il rilascio delle autorizzazioni per bonifica siti inquinati.....	19
Art. 21 Procedura per l'istruttoria ed il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale.....	21
Art. 22 Autorizzazione provvisoria allo scarico connessa alla fase di avvio degli impianti di depurazione di acque reflue con scarico in pubblica fognatura.....	22
Art. 23 Contenuti obbligatori del parere tecnico del Gestore.....	23
Art. 24 Oneri di Autorizzazione.....	23
Capitolo 4 - Regime sanzionatorio.....	25
Capo I - Riferimenti normativi e tipologie di illecito.....	25
Art. 25 Aspetti generali e norme di riferimento.....	25
Art. 26 Illeciti amministrativi.....	25
Art. 27 Illeciti penali. Rinvio.....	25
Art. 28 Inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione allo scarico.....	25
Capo II - Il procedimento sanzionatorio amministrativo.....	26
Art. 29 Accertamento dell'illecito amministrativo.....	26
Art. 30 Fase istruttoria.....	26
Art. 31 Provvedimento finale.....	26
Capo III - Le sanzioni amministrative.....	27
Art. 32 Le sanzioni amministrative nel T.U.....	27
Art. 33 Criteri di determinazione delle sanzioni.....	28
Art. 34 Circostanze aggravanti e attenuanti.....	28
Capitolo 5 - Disposizioni finali e transitorie.....	30
Art. 35 Disposizioni finali e transitorie.....	30
Capitolo 6 - Allegati.....	31

Capitolo 1 - Norme Generali e Definizioni

Art. 1 Ambito ed efficacia del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di esercizio delle competenze in materia di scarichi di acque reflue urbane e/o industriali in pubblica fognatura nei Comuni delimitati dall'Ambito n. 4 "Alto Valdarno" della Toscana di cui alla Legge Regionale 81/95 e s.m.i..
2. Il presente Regolamento viene emanato in attuazione del T.U., della L.R. n.64 del 21.12.2001, successivamente modificata con L.R. n.12 del 02.04.2002 (con la quale è stata attribuita alle Autorità di Ambito la competenza al rilascio delle autorizzazioni di acque reflue industriali e di acque reflue urbane in pubblica fognatura) e del regolamento regionale di attuazione nella sua vigente stesura definitiva di cui al Decreto del Presidente della G.R. n.28/R del 23.05.2003.

Art. 2 Oggetto del Regolamento

1. In attuazione di quanto previsto dal T.U. e dalla L.R. n. 64/2001, il presente Regolamento ha per oggetto:
 - a. L'individuazione delle principali norme di riferimento vigenti in materia;
 - b. La disciplina per il controllo e monitoraggio degli scarichi;
 - c. La disciplina generale dell'accettabilità degli scarichi di acque reflue urbane ed industriali in pubblica fognatura;
 - d. La disciplina delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni allo scarico di acque reflue urbane ed industriali in pubblica fognatura;
 - e. Il regime sanzionatorio;
2. Per quanto non espressamente disciplinato, si rinvia alle disposizioni di legge in materia di igiene e sanità pubblica e di tutela della qualità delle acque.

Art. 3 Finalità del Regolamento.

1. Le presenti norme sono finalizzate ad uniformare la disciplina degli scarichi in pubblica fognatura delle acque reflue urbane ed industriali nell'Ambito n. 4, al fine di:
 - a. Promuovere l'adeguamento dei sistemi pubblici di fognatura, di collettamento e di depurazione in funzione del rispetto degli obiettivi di qualità dei corpi recettori per la realizzazione del S.I.I. e per il controllo e la tutela delle acque dall'inquinamento;
 - b. Tutelare la funzionalità delle infrastrutture della pubblica fognatura e degli impianti pubblici di depurazione;
 - c. Promuovere un corretto e razionale uso delle acque, favorendo i processi di risparmio delle risorse idriche e di riutilizzo e riciclo dei reflui ai fini generali di salvaguardia della risorsa acqua destinata primariamente all'uso umano.

Art. 4 Definizioni

1. Agli effetti del presente Regolamento s'intende per:
 - a. *abitante equivalente*: il carico organico biodegradabile avente una richiesta biochimica di ossigeno a 5 giorni pari a 60 grammi di ossigeno al giorno; ai fini della determinazione degli abitanti equivalenti industriali, così come indicato nel regolamento regionale 28/R del 23.05.2003, si considera una richiesta chimica di ossigeno (COD) di 130 gr al giorno per abitante o un volume di 200 litri per abitante al giorno e si fa riferimento al valore più alto fra i due;
 - b. *acque di scarico*: tutte le acque reflue provenienti da uno scarico;
 - c. *acque reflue domestiche*: acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche; si distinguono in acque nere, provenienti dai vasi WC e da tutti gli altri apparecchi sanitari con analoga funzione, e acque saponose, provenienti da cucine, lavabi, elettrodomestici e, in genere, da tutti quegli apparecchi la cui utilizzazione comporta l'impiego di saponi, detersivi, tensioattivi, olii, residui alimentari o sostanze simili nell'ambito domestico;
 - d. *acque reflue industriali assimilate alle acque reflue domestiche*: acque reflue industriali provenienti dalle attività di cui all'articolo 101, comma 7, del T.U., in particolare quelle individuate con provvedimento regionale ai sensi della lettera e) dello stesso art. 101, comma 7, il regolamento regionale 28/R del 23/05/2003 ha individuato nell'allegato 1 le categorie produttive assimilate a domestiche;
 - e. *acque reflue industriali*: qualsiasi tipo di acque provenienti da edifici od installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, differenti qualitativamente dalle acque reflue domestiche e da quelle meteoriche di dilavamento, intendendosi per tali anche quelle venute in contatto con sostanze o materiali, anche inquinanti, non connessi con le attività esercitate nello stabilimento;
 - f. *acque reflue urbane*: il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali e/o di quelle meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato;
 - g. *agglomerato*: area in cui la popolazione ovvero le attività economiche sono concentrate in misura tale da rendere ammissibile, sia tecnicamente che economicamente in rapporto anche ai benefici ambientali conseguibili, la raccolta e il convogliamento in una fognatura dinamica delle acque reflue urbane verso un sistema di trattamento o verso un punto di scarico finale;
 - h. *Autorità di Ambito* : Consorzio di funzioni istituito dalla L.R. 81/1995, nella fattispecie l'Autorità di Ambito n. 4 "Alto Valdarno";
 - i. *T.U.*: decreto legislativo 03 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) *fognatura mista*: la rete fognaria destinata a canalizzare il miscuglio di acque reflue domestiche e/o acque reflue industriali e/o acque meteoriche (comprese le acque di prima pioggia);
 - j. *fognatura separata*: la rete fognaria costituita da due canalizzazioni, la prima delle quali adibita alla raccolta e al convogliamento delle sole acque

meteoriche di dilavamento e dotata o meno di dispositivi per la raccolta e la separazione delle acque di prima pioggia, e la seconda adibita alla raccolta ed al convogliamento delle acque reflue urbane unitamente alle eventuali acque di prima pioggia;

- k. *Gestore Unico*: è il gestore unico del Servizio Idrico Integrato (S.I.I.) dell'Ambito, convenzionato con l'Autorità di Ambito n. 4 "Alto Valdarno" (NUOVE ACQUE S.p.A.);
- l. *impianto di pretrattamento*: impianti funzionanti mediante processi fisici, chimici, chimico-fisici e/o biologici dove le acque reflue vengono trattate prima della loro immissione in pubblica fognatura;
- m. *L. 36/1994*: Legge recante disposizioni in materia di risorse idriche (Legge Galli);
- n. *L.R. 64/2001*: legge regionale Toscana 21 dicembre 2001, n.64 (Norme sullo scarico di acque reflue e ulteriori modifiche alla legge regionale 1 dicembre 1998, n. 88) come modificata dalla legge regionale Toscana 2 aprile 2002, n. 12;
- o. *Regolamento Regionale*: regolamento regionale n. 28/R del 23/05/2003 di attuazione della legge regionale n. 64/2001 approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 23/05/2003;
- p. *Rete fognaria*: il sistema di canalizzazioni, generalmente sotterranee, per la raccolta e il convogliamento delle acque reflue domestiche, industriali ed urbane fino al recapito finale;
- q. *scarichi esistenti*: scarichi di acque reflue urbane che, alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, sono in esercizio e conformi al regime autorizzatorio previgente, ovvero di impianti di trattamento di acque reflue urbane per i quali, alla stessa data, siano già state completate tutte le procedure relative alle gare di appalto e l'assegnazione dei lavori; gli scarichi di acque reflue domestiche che, alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, siano già in esercizio e conformi al regime autorizzatorio previgente; gli scarichi di acque reflue industriali che alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, siano in esercizio e già autorizzati;
- r. *scarico*: qualsiasi immissione di acque reflue in acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione;
- s. *stabilimento industriale (o semplicemente stabilimento)*: tutta l'area sottoposta al controllo di un unico gestore, nella quale si svolgono attività commerciali o industriali che comportano la produzione, la trasformazione e/o l'utilizzazione delle sostanze di cui all'Allegato 8 alla parte terza del T.U., ovvero qualsiasi altro processo produttivo che comporti la presenza di tali sostanze nello scarico;
- t. *trattamento appropriato*: il trattamento delle acque reflue urbane mediante un processo ovvero un sistema di smaltimento che, dopo lo scarico, garantisca la conformità dei corpi idrici recettori ai relativi obiettivi di qualità ovvero sia conforme alle disposizioni della parte terza del T.U.;
- u. *trattamento primario*: il trattamento delle acque reflue che comporti la sedimentazione dei solidi sospesi mediante processi fisici e/o chimico-fisici e/o altri, a seguito dei quali prima dello scarico il BOD₅ delle acque in



trattamento sia ridotto almeno del 20 per cento ed i solidi sospesi totali almeno del 50 per cento;

- v. *trattamento secondario*: il trattamento delle acque reflue mediante un processo che in genere comporta il trattamento biologico con sedimentazione secondaria, o mediante altro processo in cui vengano comunque rispettati i requisiti di cui alla tabella 1 dell'Allegato 5 alla parte terza del T.U.;
- w. *valori limite di emissione*: limite di accettabilità di una sostanza inquinante contenuta in uno scarico, misurata in concentrazione, oppure in massa per unità di prodotto o di materia prima lavorata, o in massa per unità di tempo.

Capitolo 2 - Ammissibilità, controllo e monitoraggio degli scarichi.

Capo I- Criteri di ammissibilità degli scarichi

Art. 5 Criteri di ammissibilità delle acque reflue urbane ed industriali in pubblica fognatura

1. Per le reti fognarie recapitanti in impianti realizzati appositamente per il trattamento delle acque reflue urbane gli scarichi di acque reflue domestiche hanno la priorità su quelli di origine industriale.
2. Per le reti fognarie recapitanti in impianti per il trattamento di reflui prevalentemente industriali gli scarichi di acque reflue domestiche sono sempre consentiti nel rispetto dei regolamenti di accettabilità del Gestore.
3. Ai sensi dell'articolo 107, comma 1, del T.U., ferma restando l'inderogabilità dei valori- limite di emissione di cui alla tabella 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del T.U. e limitatamente ai parametri di cui alla nota 2 della Tabella 5 del medesimo Allegato 5, alla Tabella 3, gli scarichi di acque reflue industriali che recapitano in reti fognarie sono sottoposti alle norme tecniche, alle prescrizioni regolamentari e ai valori-limite fissati dal Gestore Unico e approvati dall'Autorità d'ambito, in base alle caratteristiche degli impianti di trattamento e in modo che sia assicurata la tutela del corpo idrico ricettore nonché il rispetto della disciplina degli scarichi di acque reflue urbane definita ai sensi dell'articolo 101, commi 1 e 2 del T.U.;
4. Il Gestore Unico può fissare valori limite diversi da quelli dell'Allegato 5 del T.U. ferma restando l'inderogabilità dei valori limite di emissione di cui alla tabella 3/A e - limitatamente ai parametri di cui alla nota (2) della tabella 5 dell'Allegato 5 - alla tabella 3 dell'Allegato 5 dello stesso T.U.. Il gestore dell'impianto finale di trattamento che stabilisca limiti diversi deve impegnarsi a verificare, con mezzi idonei, l'effettivo rispetto dei medesimi limiti.
5. In assenza di diverse determinazioni emanate dalla Regione e/o adottate dal Gestore Unico, valgono i limiti indicati nella tabella 3 dell'Allegato 5 al T.U. per lo scarico in rete fognaria e, nel caso di stabilimenti nei quali si svolgono attività che comportano la produzione, la trasformazione o l'utilizzazione di sostanze pericolose, i limiti di cui alla tabella 3/A dell'Allegato 5 al T.U..

Art. 6 Scarichi di sostanze pericolose

1. Le disposizioni relative agli scarichi di sostanze pericolose si applicano agli stabilimenti nei quali si svolgono attività che comportano la produzione, la trasformazione o l'utilizzazione delle sostanze di cui alle tabelle 3/A e 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del T.U. e nei cui scarichi sia accertata la presenza di tali sostanze in quantità o concentrazioni superiori ai limiti di rilevanza delle metodiche di rilevamento in essere.
2. Per le sostanze di cui alla Tabella 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del T.U., derivanti dai cicli produttivi indicati nella medesima tabella, l'autorizzazione

stabilisce altresì la quantità massima della sostanza espressa in unità di peso per unità di elemento caratteristico dell'attività inquinante e cioè per materia prima o per unità di prodotto, in conformità a quanto indicato nella stessa tabella. Gli scarichi contenenti le sostanze pericolose di cui al comma 1 sono assoggettati alle prescrizioni di cui al punto 1.2.3. dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto.

3. Tenendo conto della tossicità, della persistenza e della bioaccumulazione della sostanza considerata nell'ambiente in cui è effettuato lo scarico, l'Autorità di ambito in sede di rilascio dell'autorizzazione può fissare, nei casi in cui risulti accertato che i valori limite definiti ai sensi dell'Art. 101, commi 1 e 2 del T.U. impediscano o pregiudichino il conseguimento degli obiettivi di qualità previsti nel Piano di tutela di cui all'Art. 121 del T.U., anche per la compresenza di altri scarichi di sostanze pericolose, valori-limite di emissione più restrittivi di quelli fissati ai sensi dell'articolo 101, commi 1 e 2 del T.U.
4. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 107 e dell'articolo 108 comma 2, entro il 30 ottobre 2007 devono essere attuate le prescrizioni concernenti gli scarichi delle imprese assoggettate alle disposizioni del D.Lgs. 18 febbraio 2005 n. 59. Dette prescrizioni, concernenti valori limite di emissione, parametri e misure tecniche si basano sulle migliori tecniche disponibili, senza obbligo di utilizzare una tecnica o una tecnologia specifica, tenendo conto delle caratteristiche tecniche dell'impianto in questione, della sua ubicazione geografica e delle condizioni locali dell'ambiente.
5. Per le acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose di cui alla tabella 5 dell'allegato 5 alla parte terza del T.U. il punto di misurazione dello scarico è fissato secondo quanto previsto dall'autorizzazione integrata ambientale di cui al D.Lgs. 18 febbraio 2005 n. 59, e, nel caso di attività non rientranti nel campo di applicazione del suddetto decreto, subito dopo l'uscita dallo stabilimento o dall'impianto di trattamento che serve lo stabilimento medesimo. L'Autorità di Ambito può richiedere, sentito il Gestore del servizio di fognatura e depurazione, che gli scarichi parziali contenenti tali sostanze siano tenuti separati dallo scarico generale e disciplinati come rifiuti. Qualora l'impianto di trattamento di acque reflue industriali che tratta le sostanze pericolose, di cui alla tabella del medesimo Allegato 5, riceva acque reflue contenenti sostanze pericolose non sensibili al tipo di trattamento adottato, in sede di autorizzazione l'Autorità di Ambito ridurrà opportunamente i valori limite di emissione indicati nella tabella 3 del medesimo allegato 5 per ciascuna delle predette sostanze pericolose indicate in tabella 5, tenendo conto della diluizione operata dalla miscelazione delle diverse acque reflue.
6. L'Autorità di Ambito, competente al rilascio dell'autorizzazione per le sostanze di cui alla tabella 3/A dell'Allegato 5 della parte terza del T.U., derivanti dai cicli produttivi indicati nella tabella medesima, redige un elenco delle autorizzazioni rilasciate, degli scarichi esistenti e dei controlli effettuati, ai fini del successivo inoltrare alla Commissione europea.

Art. 7 Acque reflue industriali assimilate alle acque reflue domestiche.

1. Ai sensi dell'art. 107 comma 2 e dell'Art. 124 comma 4 del T.U. e del Reg. Regionale n° 28/R del 23/05/03, gli scarichi di acque reflue domestiche in reti fognarie sono sempre ammessi, nell'osservanza dei Regolamenti di servizio approvati dall'AATO, e non necessitano di autorizzazione. Ai sensi dell'art. 101 comma 7 del T.U. ai fini della disciplina degli scarichi e delle autorizzazioni, sono assimilate alle acque reflue domestiche le acque reflue di cui alle lettere a, b, c, d, e, f, del suddetto comma, nonché le acque reflue provenienti dalle tipologie produttive di cui alla tabella 1 del Regolamento Regionale n°28/2003 purchè rispettino integralmente le condizioni previste nella colonna c., secondo le modalità del presente regolamento;
2. Sono assimilate alle acque reflue domestiche le acque reflue così come definite ai sensi dell'articolo 101, comma 7, del T.U., nonché quelle definite ai sensi dell'art. 17 del Regolamento regionale, e riportate all'Allegato n.1 del presente regolamento. Ai sensi del T.U. e della L.R. 64/2001 le acque reflue assimilate alle domestiche non necessitano di autorizzazione e pertanto sono sempre ammesse in pubblica fognatura, nel rispetto dei limiti di accettabilità del Gestore.
3. Gli utenti i cui scarichi in pubblica fognatura risultino, ai sensi del nuovo Regolamento regionale, sicuramente assimilati ad acque reflue domestiche senza alcuna condizione vincolante di cui alla colonna C della tabella 1 Allegato 1 del Regolamento regionale, non sono tenuti a presentare istanza di assimilazione.
4. Gli utenti i cui scarichi in pubblica fognatura risultino, ai sensi del nuovo Regolamento regionale, assimilati ad acque reflue domestiche con i vincoli di cui alla colonna C della tabella 1 Allegato 1 del Regolamento Regionale, al fine di rientrare nel regime degli scarichi di acque reflue domestiche sono tenuti a presentare istanza di assimilazione.

Art. 8 Istanza di assimilazione ad acque reflue domestiche

1. Sono soggetti obbligati a presentare istanza di assimilazione ad acque reflue domestiche :
 - a) Tutti i titolari di attività produttive di cui ai punti 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 20, 21, 24, 26, 27, 28 della tabella 1 del Regolamento Regionale 28/03;
 - b) Tutti i titolari di attività produttive che darebbero naturalmente origine a reflui industriali e che invece scaricano acque reflue derivanti esclusivamente dal metabolismo umano e da attività domestiche, non ricomprese nel precedente punto a).
2. Ai sensi di quanto disposto dal Regolamento Regionale n 28/03 i soggetti obbligati presentano istanza di assimilazione ad acque reflue domestiche, utilizzando l'apposito modello 2 dell'Allegato n.1.

Art. 9 Procedura per istanza di assimilazione ad acque reflue domestiche

1. Le istanze di assimilazione ad acque reflue domestiche sono presentate all'AATO n.4 Alto Valdarno, Via Martiri di Civitella, n.3 - 52100 Arezzo Tel.0575/23941, ovvero allo Sportello Unico (SUAP - Sportello Unico per le Attività Produttive), obbligatoriamente laddove esistente, utilizzando la modulistica predisposta dall'Autorità di Ambito e riportata in schema nell'Allegato n.1 del presente Regolamento.
2. La modulistica di cui all'Allegato n.1 può essere ritirata:
 - a. AATO (www.ato4.toscana.it)
 - b. Sportello Unico Attività Produttive (SUAP, ove costituiti)
3. I documenti da presentare sono:
Modello 2 + n.2 marche da bollo da €14,62 e documenti ivi previsti + ricevute dei versamenti (vedere Allegato n.2 Tab. Costi).

Tutta la documentazione di cui sopra dovrà essere presentata nel seguente modo:

per domande presentate all'AATO: 1 originale + 3 copie

per domande presentate al SUAP: 1 originale + 4 copie

4. Nei casi di cui al comma 3 del presente articolo, la domanda sia presentata al SUAP, si ha il seguente iter:
 - a. il SUAP, ricevute le richieste di autorizzazione, nel numero di copie previsto, invia, entro 7 giorni, le copie all'Autorità di Ambito;
 - b. l'AATO provvede alla verifica della completezza della documentazione, alla richiesta di eventuali integrazioni (con relativa comunicazione dell'interruzione del procedimento), alla richiesta dei pareri del gestore della pubblica fognatura e degli impianti di depurazione, alla richiesta di eventuali pareri tecnici all'A.R.P.A.T..
 - c. Entro 30 giorni dalla ricezione della domanda, salvo interruzioni del procedimento, il Gestore Unico invia il proprio parere tecnico e, ove previsto, quello dell' A.R.P.A.T. all'Autorità di Ambito.
 - d. L'Autorità di Ambito, effettuato l'esame finale della documentazione inviata, rilascia, entro 90 giorni, la dichiarazione di assimilazione ad acque reflue domestiche ed invia l'atto al SUAP, che provvede a trasmetterlo al richiedente, inoltre ne invia una copia al Gestore e, ove richiesto il relativo parere, anche all'A.R.P.A.T., oltre a conservarne una copia in archivio.
5. Nei casi di cui al comma 3 del presente articolo, la domanda sia presentata all'AATO, si ha il seguente iter:
 - a. l'AATO provvede alla verifica della completezza della documentazione, alla richiesta di eventuali integrazioni (con relativa comunicazione dell'interruzione del procedimento), alla richiesta dei pareri del gestore della

- pubblica fognatura e degli impianti di depurazione, alla richiesta di eventuali pareri tecnici all'A.R.P.A.T..
- b. Entro 30 giorni dalla ricezione della domanda, salvo interruzioni del procedimento, il Gestore Unico invia il proprio parere tecnico e, ove previsto, quello dell' A.R.P.A.T. all'Autorità di Ambito.
 - c. L'Autorità di Ambito, effettuato l'esame finale della documentazione inviata, rilascia, entro 90 giorni, la dichiarazione di assimilazione ad acque reflue domestiche ed invia l'atto al richiedente, una copia al gestore e, ove richiesto il relativo parere, anche all'A.R.P.A.T., oltre a conservarne un originale in archivio.

Capo II - Controllo degli scarichi

Art. 10 Programmi di controllo

1. L'Autorità di Ambito, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della L.R.64/2001, definisce un programma di controllo degli scarichi in ottemperanza alle disposizioni dell'articolo 128, commi 1 e 2 del T.U. che assicuri un periodico, diffuso, effettivo ed imparziale sistema di controllo.
2. Il programma di cui al comma 1 è attuato per mezzo dell'A.R.P.A.T. ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della L.R. 64/01 e dell'art.3 del Regolamento Regionale.
3. Il Gestore Unico, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 128 comma 2 del T.U. e ai sensi dell'art. 26 della L.36/1994, organizza un adeguato servizio di controllo secondo le modalità previste nella convenzione di gestione.
4. Fermo restando quanto previsto ai precedenti commi 1 e 2, il Gestore Unico può effettuare ispezioni, controlli e prelievi necessari all'accertamento del rispetto dei valori limite di emissione, delle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzatori o regolamentari e delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi, definendo, in accordo con l'Autorità, i criteri e le modalità sulla cui base verranno effettuati detti controlli. Il titolare dello scarico è tenuto a fornire le informazioni richieste e a consentire l'accesso ai luoghi dai quali si origina lo scarico.
5. Fermo restando a quanto disposto dagli articoli 128 e 129 del T.U., durante la fase dei controlli l'ente Gestore potrà procedere all'esecuzione di prelievi di campioni dello scarico, dandone comunicazione all'utente e all'Autorità di Ambito.
6. L'Autorità di Ambito si riserva di svolgere un ruolo di coordinamento tra ARPAT e Gestore nello svolgimento dei programmi di controllo, anche tramite la definizione di apposite linee di indirizzo.

Art. 11 Criteri generali per l'effettuazione del controllo

1. Ai sensi dell'articolo 101, comma 3, del T.U., tutti gli scarichi ad eccezione di quelli domestici e di quelli assimilati ai sensi del comma 7, lettera e) devono essere resi accessibili per il campionamento da parte degli organi tecnici preposti al controllo

nel punto assunto a riferimento per il campionamento, che salvo quanto previsto dall'Art. 108 comma 4, va effettuato immediatamente a monte della immissione nella pubblica fognatura.

2. L'Autorità di Ambito può effettuare, avvalendosi dell'A.R.P.A.T. e del Gestore unico, tutte le ispezioni ritenute necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi.

Art. 12 Controllo degli scarichi di sostanze pericolose.

1. Per gli scarichi contenenti le sostanze di cui alla tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del T.U., l'autorizzazione può prescrivere, ai sensi dell'articolo 131 del T.U., l'installazione di strumenti di controllo in automatico a carico del titolare, nonché le modalità di gestione degli stessi e di conservazione dei relativi risultati, che devono rimanere a disposizione dell'Autorità di Ambito, del Gestore, per un periodo non inferiore a tre anni dalla data di effettuazione dei singoli controlli.

Art. 13 Misura delle portate prelevate e di quelle scaricate

1. Per gli scarichi industriali che si approvvigionano totalmente dal pubblico acquedotto i quantitativi di scarico autorizzati saranno desunti dai valori dichiarati nel modulo di richiesta di autorizzazione allo scarico e potranno essere confrontati con le letture del misuratore di utenza presente.
2. Per gli scarichi industriali in pubblica fognatura che utilizzano fonti di approvvigionamento totalmente o parzialmente alternative al pubblico acquedotto, i quantitativi di scarico autorizzati saranno desunti dai valori dichiarati nel modulo di richiesta di autorizzazione allo scarico.
3. Per gli scarichi industriali in pubblica fognatura dotati di misuratore allo scarico, i quantitativi di scarico autorizzati saranno desunti dai valori dichiarati nel modulo di richiesta di autorizzazione allo scarico e potranno essere confrontati con le letture dello strumento di misura dei quantitativi scaricati.

Capitolo 3 - Il regime delle Autorizzazioni.

Art. 14 Aspetti generali

1. Tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati. In deroga a ciò, gli scarichi di acque reflue domestiche in reti fognarie sono sempre ammessi nell'osservanza dei Regolamenti fissati dal Gestore Unico ed approvati dall'Autorità di Ambito.
2. L'autorizzazione agli scarichi industriali in pubblica fognatura è rilasciata al Titolare/Legale Rappresentante dell'attività da cui origina lo scarico ai sensi dell'art. 124 del T.U. e della L.R. n.64/2001. Ove uno o più stabilimenti conferiscano ad un terzo soggetto, titolare dello scarico finale, le acque reflue provenienti dalle loro attività, oppure tra più stabilimenti sia costituito un consorzio per l'effettuazione in comune dello scarico delle acque reflue provenienti dalle attività dei consorziati, l'autorizzazione è rilasciata in capo al titolare dello scarico finale o al consorzio medesimo, ferme restando le responsabilità dei singoli titolari delle attività suddette e del gestore del relativo impianto di depurazione in caso di violazione delle disposizioni della parte terza del T.U.. Ove uno o più stabilimenti effettuino scarichi in comune senza essersi costituiti in consorzio, l'autorizzazione allo scarico è rilasciata al titolare dello scarico finale, fermo restando che il rilascio del provvedimento di autorizzazione o il relativo rinnovo sono subordinati all'approvazione di idoneo progetto comprovante la possibilità tecnica di parzializzazione dei singoli scarichi.
3. Salvo quanto previsto dal D.Lgs. 18 febbraio 2005 n. 59, l'autorizzazione è valida per 4 anni dal momento del rilascio. Un anno prima della scadenza ne deve essere richiesto il rinnovo. Lo scarico può essere provvisoriamente mantenuto in funzione nel rispetto delle prescrizioni contenute nella precedente autorizzazione, fino all'adozione di un nuovo provvedimento, se la domanda di rinnovo è stata tempestivamente presentata. Per gli scarichi contenenti sostanze pericolose di cui all'art. 108 del T.U., il rinnovo deve essere concesso in modo espresso entro e non oltre 6 mesi dalla data della scadenza; trascorso inutilmente tale termine, lo scarico dovrà cessare immediatamente.
4. In relazione alle caratteristiche tecniche dello scarico, la sua localizzazione e alle condizioni locali dell'ambiente interessato, l'autorizzazione contiene le ulteriori prescrizioni tecniche volte a garantire che lo scarico, ivi comprese le operazioni ad esso funzionalmente connesse, avvenga in conformità alle disposizioni della parte terza del T.U. e senza che consegua alcun pregiudizio per il corpo recettore, per la salute pubblica e per l'ambiente.
5. Le spese occorrenti per l'effettuazione dei rilievi, accertamenti, controlli e sopralluoghi necessari per l'istruttoria delle domande di autorizzazione allo scarico previste dalla parte terza del T.U. sono a carico del richiedente.
6. Per insediamenti, edifici o stabilimenti la cui attività sia trasferita in altro luogo, ovvero per quelli soggetti a diversa destinazione d'uso, ad ampliamento o a ristrutturazione da cui derivi uno scarico avente caratteristiche qualitativamente

e/o quantitativamente diverse da quelle dello scarico preesistente, deve essere richiesta una nuova autorizzazione allo scarico, ove questo ultimo ne risulti soggetto. Nelle ipotesi in cui lo scarico non abbia caratteristiche qualitative o quantitative diverse, deve essere data comunicazione all'Autorità di Ambito, la quale, verificata la compatibilità dello scarico con il corpo recettore, adotta i provvedimenti che si rendano eventualmente necessari.

Art. 15 Competenze dell'Autorità di Ambito

1. Ai sensi della L.R. 64/2001, il rilascio delle autorizzazioni allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura è di competenza dell'Autorità di Ambito.
2. L'Autorità esercita tale competenza in base alle norme previste dalla L.R. n.64/2001, dal T.U., dalla normativa statale afferente alla generale disciplina delle autorizzazioni e della semplificazione amministrativa, dal Regolamento Regionale e dal presente Regolamento.
3. Tale competenza è esercitata dall'Autorità di Ambito attraverso forme di collaborazione tecnica ed amministrativa con l'ARPAT e il Gestore Unico, così come previsto nel Regolamento Regionale e secondo la disciplina degli articoli seguenti.
4. L'Autorità di Ambito, nell'esercizio delle funzioni attribuite, partecipa e collabora con i vari enti competenti in materia al fine di:
 - a) predisporre gli elenchi delle autorizzazioni allo scarico utilizzando appositi supporti informatici;
 - b) utilizzare i servizi telematici che saranno approntati per la registrazione dei dati relativi alle autorizzazioni;
 - c) applicare le procedure informatizzate unificate che saranno previste al livello gestionale ed archivistico, compatibili con le prescrizioni definite dall'ARPAT nell'ambito del progetto SIRA della Toscana (Servizio Informatizzato Regionale sull'Ambiente).
5. Ai sensi dell'art. 124 comma 7 T.U. l'autorità di Ambito provvede entro sessanta giorni dalla ricezione della domanda ad emettere l'atto autorizzativo. Qualora l'Autorità di Ambito risulti inadempiente, l'autorizzazione si intende temporaneamente concessa per i successivi sessanta giorni, salvo revoca.

Art. 16 Tipologia e modalità di richiesta

1. Tutte le richieste devono essere presentate ricorrendo agli appositi moduli predisposti da questa Autorità, completi di tutta la documentazione tecnica e illustrativa necessaria, per tipologia di richiesta. Tali moduli sono riportati all'Allegato n.1. del presente Regolamento.
2. Le tipologie di richiesta da parte dell'utente possono essere distinte in:
 - a) nuove autorizzazioni scarico industriale;
 - b) rinnovo autorizzazioni scarico industriale;
 - c) variazioni dell'atto autorizzativo in corso ;
3. Si definiscono nuove autorizzazioni quelle relative a:
 - a) Nuovi insediamenti/attività produttive (prime autorizzazioni);

- b) Insediamenti, edifici o installazioni la cui attività sia trasferita in altro luogo ovvero quelli soggetti a diversa destinazione, ad ampliamento o a ristrutturazione o comunque a significative modifiche del ciclo produttivo, da cui derivi uno scarico avente caratteristiche qualitativamente o quantitativamente diverse da quelle dello scarico preesistente. (art. 124, comma 12 del T.U. e art.12 del Regolamento Regionale)
- c) Quelle relative ad incremento della quantità di acqua scaricata e/o al peggioramento della qualità di tale scarico (ad esempio riferibili ad incrementi del livello produttivo o a sostanziali modifiche del ciclo produttivo).
4. Sono autorizzazioni in rinnovo quelle richieste un anno prima della scadenza di un'autorizzazione precedentemente rilasciata (ossia decorsi 3 dei 4 anni autorizzati) per le quali non siano intervenute variazioni di alcun genere;
5. Sono variazioni dell'autorizzazione precedentemente rilasciata:
 - a) Quelle prodotte da sole modificazioni nella titolarità della società già autorizzata, modifiche del suo legale rappresentante od altre analoghe modificazioni che attengono alla natura della Ditta o all'identificazione della responsabilità dello scarico (volturazione dell'Autorizzazione);
 - b) Quelle relative a riduzioni quantitative significative dello scarico e/o ad un miglioramento della qualità dello scarico (ad esempio riferibili a decrementi del livello produttivo).
6. Tutte le nuove autorizzazioni necessitano del parere A.R.P.A.T., del parere vincolante di accettabilità del Gestore della pubblica fognatura, nonché di tutta la documentazione tecnica così come previsto nell'Allegato n.1. Il parere dovrà essere redatto nel rispetto delle eventuali prescrizioni o condizioni previste dai Regolamenti del Gestore Unico .
7. Tutte le autorizzazioni in rinnovo necessitano del parere vincolante di accettabilità del Gestore della pubblica fognatura e di copia dell'atto autorizzativo vigente. Nel caso di atti non rilasciati da questa Autorità, è richiesto l'invio degli originali o di copia di tutta la documentazione tecnica d'archivio giacente (comprensiva del precedente atto), così come indicato all'Allegato n. 1. Il parere dovrà essere redatto nel rispetto delle eventuali prescrizioni o condizioni previste dai regolamenti del Gestore Unico.
8. Le variazioni dell'autorizzazione relative ad atti rilasciati da questa Autorità devono essere corredate dalla seguente documentazione:
 - per le variazioni di cui al comma 5.a. (volturazione dell'autorizzazione) deve essere data comunicazione a questa Autorità della variazione sopravvenuta;
 - nel caso di cui al comma 5.b. deve essere inoltrata la comunicazione di variazione qualitativa/quantitativa dello scarico, corredata del nuovo parere di accettabilità del Gestore.

Le richieste di variazioni di atti autorizzativi rilasciati da soggetti diversi da questa Autorità necessitano, oltre a quanto sopra indicato, di copia di tutti i documenti presenti nell'atto autorizzatorio vigente. Le variazioni non danno luogo al rilascio di alcuna nuova autorizzazione, bensì ad un aggiornamento degli atti e della documentazione in archivio, salvo nei casi in cui questa Autorità, ai sensi del T.U. art. 124 comma 12, ritenga necessario adottare specifici provvedimenti. Rimane

pertanto efficace l'Autorizzazione vigente con particolare riferimento ai termini di scadenza. Le variazioni possono altresì dare luogo, dietro esplicita richiesta degli interessati, al rilascio di un documento di Presa d'Atto.

Art. 17 Procedura per l'istruttoria ed il rilascio delle autorizzazioni

1. Le domande di autorizzazione allo scarico (domanda di nuova autorizzazione, rinnovo, variazione dell'autorizzazione) sono presentate all'AATO n.4 Alto Valdarno, Via Martiri di Civitella, n.3 - 52100 Arezzo Tel.0575/23941, ovvero allo Sportello Unico (SUAP - Sportello Unico per le Attività Produttive), obbligatoriamente laddove esistente, utilizzando la modulistica predisposta dall'Autorità di Ambito e riportata in schema nell'Allegato n.1 del presente Regolamento.
2. La modulistica di cui all'Allegato n.1 può essere ritirata:
 - a. AATO (www.ato4.toscana.it)
 - b. Sportello Unico Attività Produttive (SUAP, ove costituiti)
3. I documenti da presentare sono:
 - a. Per domande di nuove autorizzazioni allo scarico industriale in pubblica fognatura : Modulo domanda + n.2 marche da bollo da €14,62 + Modello 1 e documenti ivi previsti + ricevute dei versamenti (vedere Allegato n.2 Tab. Costi).
 - b. Per domande di rinnovo di autorizzazione allo scarico industriale in pubblica fognatura rilasciate in data antecedente al 1 luglio 2002: Modulo domanda + n.2 marche da bollo da €14,62 + Modello 1 e documenti ivi previsti + ricevute dei versamenti (vedere Allegato n.2 Tab. Costi).
 - c. Per domande di rinnovo di autorizzazione allo scarico industriale in pubblica fognatura rilasciate dopo il 1 luglio 2002: Modulo domanda + n.2 marche da bollo da €14,62 + Modello 3 e documenti ivi previsti + ricevute dei versamenti (vedere Allegato n.2 Tab. Costi).
 - d. Per comunicazioni di variazione Ragione Sociale/Legale Rappresentante: Modulo domanda in carta semplice + Modello 4 (nessun versamento).

Tutta la documentazione di cui sopra dovrà essere presentata nel seguente modo:

per domande presentate all'AATO: 1 originale + 3 copie

per domande presentate al SUAP: 1 originale + 4 copie

4. Nei casi di cui al comma 3 del presente articolo, la domanda sia presentata al SUAP, si ha il seguente iter:
 - a. il SUAP, ricevute le richieste di autorizzazione, nel numero di copie previsto, invia, entro 7 giorni, le copie all'Autorità di Ambito;
 - b. l'AATO provvede alla verifica della completezza della documentazione, alla richiesta di eventuali integrazioni (con relativa comunicazione dell'interruzione del procedimento), alla richiesta dei pareri del gestore della pubblica fognatura e degli impianti di depurazione, alla richiesta di eventuali pareri tecnici all'A.R.P.A.T..

- c. Entro 30 giorni dalla ricezione della domanda, salvo interruzioni del procedimento, il Gestore Unico invia il proprio parere tecnico e, ove previsto, quello dell' A.R.P.A.T. all'Autorità di Ambito.
 - d. L'Autorità di Ambito, effettuato l'esame finale della documentazione inviata, rilascia l'autorizzazione ed invia l'atto al SUAP, che provvede a trasmetterlo al richiedente, inoltre ne invia una copia al Gestore e, per le nuove autorizzazioni, anche all'A.R.P.A.T., oltre a conservarne una copia in archivio.
5. Nei casi di cui al comma 3 del presente articolo, la domanda sia presentata all'AATO, si ha il seguente iter:
- a. L'AATO provvede alla verifica della completezza della documentazione, alla richiesta di eventuali integrazioni (con relativa comunicazione dell'interruzione del procedimento), alla richiesta dei pareri del gestore della pubblica fognatura e degli impianti di depurazione, alla richiesta di eventuali pareri tecnici all'A.R.P.A.T..
 - b. Entro 30 giorni dalla ricezione della domanda, salvo interruzioni del procedimento, il Gestore Unico invia il proprio parere tecnico e, ove previsto, quello dell' A.R.P.A.T. all'Autorità di Ambito.
 - c. L'Autorità di Ambito, effettuato l'esame finale della documentazione inviata, rilascia l'autorizzazione ed invia l'atto al richiedente, una copia al gestore e, per le nuove autorizzazioni, anche all'A.R.P.A.T., oltre a conservarne un originale in archivio.

Art. 18 Procedura per l'istruttoria ed il rilascio delle autorizzazioni per scarichi di sostanze pericolose.

1. Le domande di autorizzazione allo scarico per attività che comportano la produzione, la trasformazione o l'utilizzazione delle sostanze di cui alle tabelle 3/A e 5 dell'allegato 5 (domanda di nuova autorizzazione, rinnovo, variazione dell'autorizzazione) sono presentate all'AATO n.4 Alto Valdarno, Via Martiri di Civitella, n.3 - 52100 Arezzo Tel.0575/23941, ovvero allo Sportello Unico (SUAP - Sportello Unico per le Attività Produttive), obbligatoriamente laddove esistente, utilizzando la modulistica predisposta dall'Autorità di Ambito e riportata in schema nell'Allegato n.1 e nell'Allegato n.6 del presente Regolamento.
2. La modulistica di cui all'Allegato n.1 può essere ritirata:
 - a. AATO (www.ato4.toscana.it)
 - b. Sportello Unico Attività Produttive (SUAP, ove costituiti)
3. I documenti da presentare sono:
 - a. Per domande di nuove autorizzazioni allo scarico industriale in pubblica fognatura : Modulo domanda + n.2 marche da bollo da €14,62 + Modello 1 e documenti ivi previsti + ricevute dei versamenti (vedere Allegato n.2 Tab. Costi).
 - b. Per domande di rinnovo di autorizzazione allo scarico industriale in pubblica fognatura rilasciate in data antecedente al 1 luglio 2002: Modulo domanda + n.2 marche da bollo da €14,62 + Modello 1 e documenti ivi previsti + ricevute dei versamenti (vedere Allegato n.2 Tab. Costi).

c. Per domande di rinnovo di autorizzazione allo scarico industriale in pubblica fognatura rilasciate dopo il 1 luglio 2002: Modulo domanda + n.2 marche da bollo da €14,62 + Modello 3 e documenti ivi previsti + ricevute dei versamenti (vedere Allegato n.2 Tab. Costi).

d. Per comunicazioni di variazione Ragione Sociale/Legale Rappresentante: Modulo domanda in carta semplice + Modello 4 (nessun versamento).

Tutta la documentazione di cui sopra dovrà essere presentata nel seguente modo:

per domande presentate all'AATO: 1 originale + 3 copie

per domande presentate al SUAP: 1 originale + 4 copie

4. Nei casi di cui al comma 3 del presente articolo, la domanda sia presentata al SUAP, si ha il seguente iter:
 - a. il SUAP, ricevute le richieste di autorizzazione, nel numero di copie previsto, invia, entro 7 giorni, le copie all'Autorità di Ambito;
 - b. l'AATO provvede alla verifica della completezza della documentazione, alla richiesta di eventuali integrazioni (con relativa comunicazione dell'interruzione del procedimento), alla richiesta dei pareri del gestore della pubblica fognatura e degli impianti di depurazione, alla richiesta di eventuali pareri tecnici all'A.R.P.A.T..
 - c. Entro 30 giorni dalla ricezione della domanda, salvo interruzioni del procedimento, il Gestore Unico invia il proprio parere tecnico e, ove previsto, quello dell' A.R.P.A.T. all'Autorità di Ambito.
 - d. L'Autorità di Ambito, effettuato l'esame finale della documentazione inviata, rilascia l'autorizzazione ed invia l'atto al SUAP, che provvede a trasmetterlo al richiedente, inoltre ne invia una copia al Gestore e, per le nuove autorizzazioni, anche all'A.R.P.A.T., oltre a conservarne una copia in archivio.
5. Nei casi di cui al comma 3 del presente articolo, la domanda sia presentata all'AATO, si ha il seguente iter:
 - a. l'AATO provvede alla verifica della completezza della documentazione, alla richiesta di eventuali integrazioni (con relativa comunicazione dell'interruzione del procedimento), alla richiesta dei pareri del gestore della pubblica fognatura e degli impianti di depurazione, alla richiesta di eventuali pareri tecnici all'A.R.P.A.T..
 - b. Entro 30 giorni dalla ricezione della domanda, salvo interruzioni del procedimento, il Gestore Unico invia il proprio parere tecnico e, ove previsto, quello dell' A.R.P.A.T. all'Autorità di Ambito.
 - c. L'Autorità di Ambito, effettuato l'esame finale della documentazione inviata, rilascia l'autorizzazione ed invia l'atto al richiedente, una copia al gestore e, per le nuove autorizzazioni, anche all'A.R.P.A.T., oltre a conservarne un originale in archivio.
6. In fase di domanda di autorizzazione, il richiedente ha l'obbligo di documentare, mediante presentazione della dichiarazione di cui Allegato n.6, le tipologie di sostanze di cui agli elenchi della tabella 3/A Allegato 5 presenti nello scarico, indicando quanto richiesto, ai sensi dell'Art. 108, comma 4 del T.U..

Art. 19 Richiesta deroghe per rilascio autorizzazioni allo scarico

A. Deroga limiti Tab. 3 All. 5 T.U.

1. Nel caso in cui la fognatura alla quale arriva lo scarico da autorizzare sia servita da un impianto di depurazione delle acque reflue urbane, gli scarichi produttivi potranno essere immessi nella stessa purché rispettino i limiti della Tab. 3, Allegato 5, T.U. per lo scarico in pubblica fognatura, fatta eccezione per i parametri seguenti per i quali è ammesso un valore superiore:

Parametri	Valori Limite
Solidi sospesi totali	730 mg/l
BOD	365 mg/l
COD	730 mg/l
Fosforo totale	50 mg/l
Azoto ammoniacale (come N)	30 mg/l
Azoto nitrico (come N)	50 mg/l
Azoto nitroso (come N)	2 mg/l
Tensioattivi totali	30 mg/l

E' quindi possibile in fase di richiesta di autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura richiedere la deroga dei parametri riportati nella precedente tabella, fatta salva la possibilità per il Gestore di concederla o meno.

2. Nel caso in cui la fognatura alla quale arriva lo scarico da autorizzare non sia servita da un impianto di depurazione delle acque reflue urbane, tutti gli scarichi devono rispettare i limiti e le prescrizioni di cui alla Tab.3, Allegato 5, T.U.

B. Pozzetto di ispezione reflui industriali

1. Il pozzetto di ispezione in cui recapitano i reflui industriali deve essere realizzato su suolo pubblico al limite della proprietà privata in modo che sia sempre accessibile per il Gestore, per verifiche e campionamenti.
2. E' possibile ottenere una deroga alla prescrizione di cui al precedente comma 1, a condizione che il titolare dello scarico ne faccia motivata richiesta sulla base di documentati impedimenti tecnici, accertati ed accettati dall'Autorità di Ambito.
3. Nel caso di cui al precedente comma 2, il titolare dello scarico deve garantire formalmente al Gestore il libero accesso in sicurezza al pozzetto di ispezione dei reflui industriali situato in proprietà privata, in qualsiasi momento per verifiche e campionamenti.

Art. 20 Procedura per l'istruttoria ed il rilascio delle autorizzazioni per bonifica siti inquinati

1. Nei casi in cui nell'ambito dei procedimenti di bonifica dei siti inquinati, ai sensi del D.M. 471/99, di competenza comunale sia necessario attivare il sistema definito "pump & treat", come intervento di messa in sicurezza e/o bonifica con

scarico in pubblica fognatura, il soggetto richiedente deve inviare copia completa degli elaborati progettuali a tutti i soggetti interessati, e per quanto di competenza all'AATO e al Gestore Unico in modo che possano condurre l'istruttoria. Contestualmente agli elaborati progettuali il richiedente dovrà trasmettere tutti i dati specifici riguardanti l'approvvigionamento e lo smaltimento dei reflui, e precisamente:

Fasi di interesse	Documentazione necessaria	
approvvigionamento	Esatta localizzazione Tipologia inquinamento Direzione falda/e Velocità propagazione	
Smaltimento reflui	Con Pump and Treat o altri trattamenti con scarico in pubblica fognatura	Quantità prevista di scarico Tipologia inquinamento (quali-quantitativa) Breve relazione tecnica inerente le modalità di produzione dello scarico, il trattamento adottato, gli eventuali sistemi di controllo

In sede di Conferenza provinciale, alla quale saranno invitati AATO e Gestore Unico, nella persona del Direttore o di un funzionario delegato, conferendo allo stesso il potere di esprimere in modo vincolante la volontà dell'Ente su tutte le decisioni di competenza, verranno indicate le condizioni e/o prescrizioni da rispettare ai fini del rilascio della autorizzazione alla realizzazione dell'impianto di pump and treat, oggetto dell'autorizzazione di competenza comunale.

Il Gestore potrà eseguire il sopralluogo di propria competenza prima della conferenza dei rifiuti, possibilmente in modo congiunto con il titolare dello scarico. In questa sede l'AATO esprime, sulla base del parere contestualmente reso da ARPAT e dal Gestore, il proprio assenso/diniego preventivo, formulando le eventuali prescrizioni o chiedendo ulteriori integrazioni.

L'attivazione/esercizio dell'impianto di "pump and treat" con scarico in pubblica fognatura, è comunque subordinato al rilascio di formale autorizzazione allo scarico.

- Le domande di autorizzazione allo scarico sono presentate all'AATO n.4 Alto Valdarno, Via Martiri di Civitella, n.3 - 52100 Arezzo Tel.0575/23941, ovvero allo Sportello Unico (SUAP - Sportello Unico per le Attività Produttive), obbligatoriamente laddove esistente, utilizzando la modulistica predisposta dall'Autorità di Ambito e riportata in schema nell'Allegato n.4 del presente Regolamento.

3. La modulistica di cui all'Allegato n.4 può essere ritirata:
 - a. AATO (www.ato4.toscana.it)
 - b. Sportello Unico Attività Produttive (SUAP, ove costituiti)

4. I documenti da presentare sono: Modulo domanda bonifica + n.2 marche da bolle da €14,62 + Modello 1 e documenti ivi previsti + ricevute di versamenti (vedere Allegato n.5 Tab. Costi). Tutta la documentazione di cui sopra dovrà essere presentata nel seguente modo:
 - per domande presentate all'AATO: 1 originale + 3 copie
 - per domande presentate al SUAP: 1 originale + 4 copie

5. Nei casi in cui la domanda sia presentata al SUAP, si ha il seguente iter:
 - a. il SUAP, ricevute le richieste di autorizzazione, nel numero di copie previsto, invia, entro 7 giorni, le copie all'Autorità di Ambito;
 - b. l'AATO provvede alla verifica della completezza della documentazione, alla richiesta di eventuali integrazioni (con relativa comunicazione dell'interruzione del procedimento), alla richiesta dei pareri del gestore della pubblica fognatura e degli impianti di depurazione, alla richiesta di eventuali pareri tecnici all'A.R.P.A.T..
 - c. Entro 30 giorni dalla ricezione della domanda, salvo interruzioni del procedimento, il Gestore Unico invia il proprio parere tecnico e, ove previsto, quello dell' A.R.P.A.T. all'Autorità di Ambito.
 - d. L'Autorità di Ambito, effettuato l'esame finale della documentazione inviata, rilascia l'autorizzazione ed invia l'atto al SUAP, che provvede a trasmetterlo al richiedente, inoltre ne invia una copia al Gestore e, per le nuove autorizzazioni, anche all'A.R.P.A.T., oltre a conservarne una copia in archivio.

6. Nei casi di cui al comma 4 del presente articolo, la domanda sia presentata all'AATO, si ha il seguente iter:
 - a. l'AATO provvede alla verifica della completezza della documentazione, alla richiesta di eventuali integrazioni (con relativa comunicazione dell'interruzione del procedimento), alla richiesta dei pareri del gestore della pubblica fognatura e degli impianti di depurazione, alla richiesta di eventuali pareri tecnici all'A.R.P.A.T..
 - b. Entro 30 giorni dalla ricezione della domanda, salvo interruzioni del procedimento, il Gestore Unico invia il proprio parere tecnico e, ove previsto, quello dell' A.R.P.A.T. all'Autorità di Ambito.
 - c. L'Autorità di Ambito, effettuato l'esame finale della documentazione inviata, rilascia l'autorizzazione ed invia l'atto al richiedente, una copia al gestore e, per le nuove autorizzazioni, anche all'A.R.P.A.T., oltre a conservarne un originale in archivio.

Art. 21 Procedura per l'istruttoria ed il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale

1. L'Ente competente al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale per gli impianti di cui all'allegato 1 del D.Lgs. 59/2005 è la Provincia.

La domanda e la documentazione allegata va presentata all'ufficio individuato dall'amministrazione provinciale competente. L'autorizzazione integrata ambientale ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs. 59/2005 è richiesta per gli impianti di cui all'allegato 1 del lo stesso decreto, sia per l'esercizio di un impianto che di parte di esso. La medesima autorizzazione può valere per uno o più impianti o parti di essi, che siano localizzati sullo stesso sito e gestiti dal medesimo gestore.

2. La Provincia stabilisce il calendario delle scadenze per la presentazione delle domande per l'autorizzazione integrata ambientale per gli impianti esistenti e per gli impianti nuovi già dotati di altre autorizzazioni ambientali alla data di entrata in vigore del D.Lgs.59/05. Ricevuta la domanda da parte del richiedente, la Provincia convoca apposita conferenza di servizi, alla quale viene invitato anche l'AATO per la parte che riguarda gli scarichi di acque reflue in pubblica fognatura. Acquisite le determinazioni delle amministrazioni coinvolte, dovrà rilasciare entro 150 giorni dalla presentazione della domanda, un'autorizzazione contenente le condizioni e le prescrizioni che garantiscono la conformità dell'impianto ai requisiti previsti dalla legge. Il soggetto richiedente deve inviare copia completa degli elaborati progettuali a tutti i soggetti interessati, all'AATO e anche al Gestore Unico in modo che possano condurre l'istruttoria di propria competenza prima della convocazione ufficiale da parte dell'Amministrazione Provinciale della Conferenza dei Servizi. In sede di Conferenza dei Servizi, alla quale saranno invitati AATO e Gestore Unico, nella persona del Direttore o di un funzionario delegato, conferendo allo stesso il potere di esprimere in modo vincolante la volontà dell'Ente su tutte le decisioni di competenza, verranno indicate le condizioni e/o prescrizioni da rispettare ai fini del rilascio della Autorizzazione Integrata Ambientale. Il Gestore dovrà eseguire il sopralluogo di propria competenza prima della Conferenza dei Servizi. In sede di Conferenza dei Servizi l'AATO esprime, sulla base del parere contestualmente reso da ARPAT e dal Gestore, il proprio assenso/diniego formulando le eventuali prescrizioni o chiedendo ulteriori integrazioni.
3. L'autorizzazione integrata ambientale sostituisce ad ogni effetto ogni altra autorizzazione, visto, nulla osta o parere in materia ambientale previsti dalle disposizioni di legge e dalle relative norme di attuazione, fatte salve le disposizioni di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e le autorizzazioni ambientali previste dalla normativa di recepimento della direttiva 2003/87/CE. L'autorizzazione integrata ambientale sostituisce, in ogni caso, le autorizzazioni di cui all'elenco riportato nell'allegato II del D.Lgs. 59/05.

Art. 22 Autorizzazione provvisoria allo scarico connessa alla fase di avvio degli impianti di depurazione di acque reflue con scarico in pubblica fognatura

1. Ai sensi dell'articolo 15 del Regolamento Regionale, l'autorizzazione provvisoria allo scarico è rilasciata dall'Autorità di Ambito, sentiti il Gestore Unico, qualora le caratteristiche tecnologiche dell'impianto di depurazione determinino la necessità di definire le modalità per il graduale raggiungimento della piena efficienza depurativa.
2. L'autorizzazione provvisoria definisce:

- a. il carico massimo accettabile nelle diverse fasi della procedura di avvio;
 - b. i limiti allo scarico, che comunque devono essere rispettati per ogni fase dell'avvio;
 - c. le procedure di sicurezza e di emergenza.
3. La fase di autorizzazione provvisoria non può eccedere i 12 mesi di durata e deve comunque avere la minima durata tecnicamente necessaria in relazione alle dimensioni ed alla tecnologia adottata dall'impianto.
 4. I depuratori di acque reflue domestiche recapitanti in pubblica fognatura non sono soggetti alle prescrizioni del presente articolo.
 5. La domanda di autorizzazione provvisoria è presentata con le modalità previste dagli articoli precedenti. In tal caso la relazione tecnica allegata alla domanda di autorizzazione dovrà contenere la descrizione della prevista fase di avvio.

Art. 23 Contenuti obbligatori del parere tecnico del Gestore

1. Il parere tecnico di accettabilità dello scarico del Gestore, dovrà obbligatoriamente contenere almeno le seguenti informazioni:
 - a. Metri cubi annui accettati;
 - b. Indicazione univoca dell'impianto di depurazione terminale di tale rete (ove presente) o dell'assenza di depuratore;
 - c. Parere Tecnico;
 - d. Parere Qualitativo;

Art. 24 Oneri di Autorizzazione

1. La somma dovuta al momento della presentazione della domanda di autorizzazione allo scarico di acque reflue urbane e/o industriali, quale condizione di procedibilità della domanda medesima, risulta pari a 100,00 Euro per le nuove autorizzazioni e per i rinnovi. Per le variazioni di autorizzazione non è previsto il pagamento di alcuna somma. Detti importi potranno essere oggetto di revisione da parte dell'Autorità e verranno, comunque, aggiornati ogni tre anni sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo. Per quanto attiene agli oneri derivanti dalla remissione dei pareri e dall'effettuazione di accertamenti tecnici da parte dell'A.R.P.A.T., si fa riferimento al Tariffario dell'Agenzia approvato dall'Organo Regionale (Allegato n.2); per quanto attiene agli oneri derivanti da accertamenti effettuati dal Gestore Unico, si fa riferimento ai tariffari previsti nella Tab. Costi (Allegato n.2).
2. Tali somme dovranno essere pagate direttamente ai SUAP, laddove esistenti, al momento della presentazione della domanda. Nel caso di presentazione della domanda all'AATO, dovranno essere allegati alla documentazione presentata le ricevute dei versamenti effettuati (per l'importo e le modalità di pagamento vedere Allegato n.3) .
3. Il rilascio delle autorizzazioni è subordinato al pagamento di quanto dovuto ai sensi del presente Regolamento. L'Autorità di Ambito o gli altri Enti che partecipano alle procedure istruttorie verificano l'effettuazione dei pagamenti prima del rilascio delle autorizzazioni.



4. La rinuncia all'autorizzazione prima della conclusione del procedimento istruttorio finalizzato al rilascio non dà diritto al rimborso delle somme versate ai sensi dei commi precedenti e alle altre somme dovute per eventuali ulteriori accertamenti tecnici compiuti. I costi complessivi sostenuti per l'istruttoria delle domande sono comunque dovuti anche in caso mancato rilascio dell'autorizzazione o rinuncia da parte del richiedente.

Capitolo 4 - Regime sanzionatorio

Capo I - Riferimenti normativi e tipologie di illecito

Art. 25 Aspetti generali e norme di riferimento

1. La disciplina relativa alle sanzioni amministrative e penali previste in materia di scarichi di acque reflue industriali in pubblica fognatura è contenuta negli artt.133 e seguenti del T.U..
 - a. Ai sensi del combinato disposto dell'art.2 comma 2 lett. a) della L.R. n.81/2000 e dell'art.7 comma 1 della L.R. n.64/2001, per gli scarichi di cui al presente Regolamento, qualora ricorrano le fattispecie di illecito amministrativo contemplate all'art.133 del T.U., l'applicazione delle sanzioni amministrative è di competenza dell'Autorità di Ambito.
 - b. Al Capo II del presente Titolo è disciplinato, nel rispetto della L. 689/1981 e della L.R. n.81/2000, l'esercizio della competenza in materia da parte dell'Autorità di Ambito.

Art. 26 Illeciti amministrativi

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art.133 del T.U., gli illeciti amministrativi in materia di scarichi di acque reflue industriali in pubblica fognatura, sono riconducibili a due tipi:
 - a. Violazioni tabellari.
 - b. Violazioni relative al regime autorizzatorio.
2. Nella categoria di illeciti amministrativi di cui alla lettera a) del primo comma del presente articolo, rientra la fattispecie dell'art.133, comma 1 del T.U., con cui viene punita, salvo che il fatto costituisca reato, l'effettuazione di uno scarico superante i valori limite di emissione richiamati agli artt.107,108 del T.U..
3. Nella categoria di illeciti amministrativi di cui alla lettera b) del primo comma del presente articolo, rientrano le fattispecie di cui all'art.133 commi 2-9 del T.U..

Art. 27 Illeciti penali. Rinvio.

1. La disciplina degli illeciti penali in materia di scarichi di acque reflue industriali in pubblica fognatura è contenuta all'art.137 del T.U..

Art. 28 Inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione allo scarico

1. Ferma restando l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui al presente Titolo, in caso di inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione allo scarico, l'Autorità di Ambito, su segnalazione dei soggetti preposti al controllo procede, ai sensi dell'art.130 del T.U. secondo la gravità dell'infrazione:

- a. alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze;
- b. alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente;
- c. alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente.

Capo II - Il procedimento sanzionatorio amministrativo

Art. 29 Accertamento dell'illecito amministrativo

1. Le funzioni di accertamento degli illeciti amministrativi di cui al Capo I del presente Titolo sono svolte dall'ARPAT, ferma restando la competenza di altri organi espressamente abilitati dalle leggi vigenti all'accertamento dei suddetti illeciti.
2. Qualora sia possibile, la violazione deve essere contestata immediatamente al trasgressore e accertata mediante processo verbale, redatto dall'agente accertatore e sottoscritto, per ricevuta, dal soggetto nei cui confronti è effettuata la contestazione. In mancanza della contestazione immediata, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati entro 90 gg. dall'accertamento.
3. Qualora gli estremi della violazione siano notificati a mezzo posta, si applicano le disposizioni della L.890/1982 e s.m.i..
4. L'originale del verbale di accertamento, unitamente alla prova delle avvenute contestazioni e notificazioni nonché alle osservazioni dell'ARPAT in ordine agli scritti difensivi eventualmente ricevuti per conoscenza, è trasmesso tempestivamente all'Autorità di Ambito.

Art. 30 Fase istruttoria

1. Entro 30 gg. dalla data della contestazione o notificazione della violazione (in tal caso farà fede il timbro postale di spedizione degli scritti e/o delle richieste da parte dell'interessato) gli interessati possono far pervenire all'Autorità di Ambito scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima.
2. L'Autorità, ricevuto il rapporto dell'organo accertatore, esamina gli scritti difensivi, sente gli interessati che ne abbiano fatto richiesta e, nel caso lo ritenga opportuno, acquisisce ulteriori elementi di giudizio.

Art. 31 Provvedimento finale

1. Qualora ritenga fondato l'accertamento, l'Autorità determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta a titolo di sanzione e ne ingiunge il pagamento, unitamente a quanto dovuto per spese postali e di notifica, all'autore della violazione e alle persone che vi sono obbligate solidamente.

2. Nell'ordinanza ingiunzione sono indicate:
 - a) le modalità di pagamento;
 - b) l'avvertenza che in difetto si procederà alla riscossione coattiva delle somme dovute;
 - c) il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere.
3. La competenza alla determinazione della sanzione è attribuita al Funzionario competente in materia.
4. L'ordinanza ingiunzione può essere notificata dall'Autorità all'interessato secondo le modalità di cui alla L.890/1982 e s.m.i..
5. Il pagamento deve essere effettuato all'ufficio indicato nell'ordinanza-ingiunzione entro il termine di 30 gg. dalla notificazione di detto provvedimento. Decorso inutilmente il suddetto termine, l'Autorità procede alla riscossione coattiva delle somme dovute in base alle norme previste per l'esazione delle imposte dirette.
6. Avverso l'ordinanza ingiunzione è esperibile il giudizio di opposizione di cui agli artt. 22 e 23 della L.689/1981. L'opposizione non sospende, di regola, l'esecuzione del provvedimento.
7. Qualora ritenga non fondato l'accertamento, ovvero verifichi che l'obbligazione sia estinta, nonché in ogni caso in cui sussistano elementi che non consentano l'applicazione delle sanzioni, l'Autorità emette ordinanza motivata di archiviazione, dandone comunicazione ai soggetti interessati e trasmettendone copia integrale all'organo verbalizzante.

Capo III - Le sanzioni amministrative

Art. 32 Le sanzioni amministrative nel T.U.

1. L'illecito art.133 comma 1 del T.U., è punito con la sanzione amministrativa da Euro 3.000 a Euro 30.000 .
2. L'illecito art.133 comma 2 del T.U., è punito con la sanzione amministrativa da Euro 6.000 a Euro 60.000 ovvero da Euro 600 a Euro 3.000.
3. L'illecito art.133 comma 3 del T.U., è punito con la sanzione amministrativa da Euro 1.500 a Euro 15.000.
4. L'illecito art.133 comma 4 del T.U., è punito con la sanzione amministrativa da Euro 1.500 a Euro 15.000.
5. L'illecito art.133 comma 5 del T.U., è punito con la sanzione amministrativa da Euro 600 a Euro 6.000.
6. L'illecito art.133 comma 6 del T.U., è punito con la sanzione amministrativa da Euro 6.000 a Euro 60.000.
7. L'illecito art.133 comma 7 del T.U., è punito con la sanzione amministrativa da Euro 3.000 a Euro 30.000.
8. L'illecito art.133 comma 8 del T.U., è punito con la sanzione amministrativa da Euro 1.500 a Euro 6.000. Nei casi di particolare tenuità la sanzione è ridotta ad un quinto.
9. L'illecito art.133 comma 9 del T.U., è punito con la sanzione amministrativa da Euro 1.500 a Euro 15.000.

10. Alle sanzioni amministrative previste dall'art.133 del T.U. e richiamate nel presente articolo, non si applica il pagamento in misura ridotta di cui all'art.16 della L.689/1981.

Art. 33 Criteri di determinazione delle sanzioni

1. L'Autorità di Ambito procede alla determinazione dell'entità delle sanzioni amministrative, tenendo conto dei seguenti elementi:
 - a) della gravità della violazione (desunta dall'entità del danno o del pericolo conseguente all'illecito, dalla natura, dalla specie, dai mezzi, dall'oggetto, dal tempo, dal luogo e da ogni altra modalità dell'azione od omissione);
 - b) dell'opera svolta dall'agente per attenuare o eliminare le conseguenze dell'illecito;
 - c) della personalità del trasgressore (desunta dall'accertamento di precedenti infrazioni amministrative a suo carico) e delle sue condizioni economiche.
2. Nel caso di superamento dei limiti allo scarico prescritti nell'atto autorizzativo, l'Autorità valuta l'entità della violazione in relazione allo scostamento dalle previsioni di legge, tenuto conto della qualità del corpo recettore e degli usi cui lo stesso è destinato.
3. Nel caso di violazione delle prescrizioni autorizzative, non comportanti il mancato rispetto dei limiti allo scarico, l'Autorità valuta l'entità della violazione in relazione all'entità del danneggiamento all'ambiente e/o del pericolo per la salute pubblica e/o del danneggiamento della rete fognaria pubblica o degli impianti di depurazione al loro servizio derivante dalla violazione stessa.
4. Nei casi in cui non vi sia stato danneggiamento all'ambiente o pericolo per la salute pubblica, danneggiamento della rete fognaria pubblica o degli impianti di depurazione al suo servizio (violazioni lievi e di non grave entità), si applica:
 - a) una sanzione da 1 a 1,5 volte il minimo edittale, per le violazioni di entità particolarmente lieve.
 - b) una sanzione da 1,5 a 2 volte il minimo edittale, per le violazioni di non grave entità.
5. Nei casi in cui vi sia stato danneggiamento all'ambiente o pericolo per la salute pubblica, danneggiamento della rete fognaria pubblica o degli impianti di depurazione al suo servizio (violazioni di grave entità e gravissime), si applica:
 - a) una sanzione pari a 3 volte il minimo edittale, per le violazioni di grave entità.
 - b) una sanzione aumentata fino al massimo, in casi di particolare gravità.

Art. 34 Circostanze aggravanti e attenuanti

1. La sanzione amministrativa può essere fissata nella misura maggiore prevista sulla base dei criteri di cui all'articolo precedente, qualora siano state commesse dal trasgressore nel triennio precedente violazioni della stessa indole, accertate con ordinanza ingiunzione non opposta o con sentenza definitiva.



2. Qualora il trasgressore abbia adottato con tempestività misure idonee ad eliminare o attenuare le conseguenze della violazione e a ripristinare lo stato precedente, la sanzione amministrativa viene ridotta del 20%.
3. La sanzione è diminuita dalla metà a due terzi nei confronti di chi, prima dell'ordinanza ingiunzione, ha riparato interamente il danno.



Capitolo 5 - Disposizioni finali e transitorie

Art. 35 Disposizioni finali e transitorie.

1. Il presente Regolamento, approvato dall'Assemblea Consortile dell'Autorità, sarà pubblicato unitamente alla delibera di approvazione ed entrerà in vigore il giorno successivo al termine di legge previsto per la pubblicazione degli atti degli Enti Locali.
2. Ulteriori ed eventuali modifiche al presente Regolamento o a singoli allegati al medesimo saranno approvate ed entreranno in vigore nei modi e nei tempi di cui al precedente comma.
3. Con l'approvazione del presente Regolamento da parte dell'Autorità di Ambito, ovvero nei casi di approvazione di modifiche al medesimo, il Gestore Unico ha l'obbligo, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, di redigere e approvare specifici atti di regolamentazione ed accettabilità degli scarichi ad essi conferiti o di modificare gli atti di regolamentazione esistenti in conformità con le indicazioni e gli obblighi di cui al presente Regolamento.



Capitolo 6 - Allegati

- **Allegato n.1:** Modulistica per autorizzazioni allo scarico e istanze di assimilabilità.
- **Allegato n.2:** Tabelle costi per autorizzazioni allo scarico e istanze di assimilabilità.
- **Allegato n.3:** Tabelle tipologia attività assimilate al domestico.
- **Allegato n.4:** Modulistica per autorizzazioni allo scarico per bonifica siti inquinati.
- **Allegato n.5:** Tabella costi per bonifica siti inquinati.
- **Allegato n.6:** Tabella sostanze pericolose